



COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

"Paese sulla strada delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA



P.za Libertà 10 - C.A.P. 28071 - Partita IVA: 00423590033 - C.F.: 94042030034

## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

### RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE** o di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, **non più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
  - d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
  - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

*Dalla residenza comunale, 15 aprile 2011*



IL SINDACO  
Gianluigi LOVATI